

# COMUNE DI RAVELLO (SA)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 DEL 25.05.2012

## CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

### Art. 1 FINALITÀ

1. Il Comune di RAVELLO riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, valorizzazione turistica del territorio e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

### Art. 2 ISTITUZIONE

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni ed i sostegni che l'amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
3. L'albo Comunale è suddiviso nei seguenti ambiti.
  - Area educativa
  - Area storico - culturale
  - Area ricreativa e sportiva
  - Area sociale – assistenziale
  - Area turistica
  - Area tutela ambientale
  - Area attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap
  - Area impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
  - Area economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.
4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni liberamente e regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale e che:
  - (a) non abbiano finalità di lucro;
  - (b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
  - (c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'articolo 2;
  - (d) operino sul territorio di RAVELLO da almeno un anno.

5. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

### **Art.3**

#### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza di scopi di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
4. L'iscrizione all'albo è richiesto secondo il modello predisposto dal Comune.

### **Art.4**

#### **MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione, formulata dal responsabile dell'Associazione, è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
  - a) la denominazione ufficiale dell'Associazione;
  - b) modello organizzativo della struttura;
  - c) numero totale degli iscritti;
  - d) gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione;
  - e) una breve relazione delle attività svolte nei precedenti dodici mesi;
  - f) le generalità del rappresentante dell'Associazione;
  - g) le generalità e la firma di almeno dieci associati di età non inferiore ai diciotto anni e residenti a Minori;
  - h) l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
  - i) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3.
2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
3. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.
4. L'iscrizione avviene con determinazione del competente Responsabile di Servizio, previa verifica dei necessari presupposti.
5. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno; l'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura l'aggiornamento del suddetto Albo, con cadenza annuale.

### **Art. 5**

#### **ISCRIZIONE**

- 1) Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
- 2) Entro il mese di dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo Comunale devono presentare per iscritto, una relazione delle attività svolte dal mese di settembre dell'anno precedente al mese di agosto dell'anno corrente.

- 3) Tutte le comunicazioni scritte dalla Associazione alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal responsabile delle Associazioni.

#### **Art. 6** **CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dall'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del Responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Responsabile del Servizio competente quando occorra uno dei seguenti casi:
  - (a) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 2;
  - (b) l'Associazione non presenti per due anni consecutivi la relazione annuale cui all'art. 5;
  - (c) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
  - (d) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

#### **Art. 7** **PUBBLICITÀ**

1. Il Comune di RAVELLO cura la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti associativi iscritti all'Albo.
2. Il Comune di RAVELLO cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutti i soggetti associativi che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro.

### **CAPO II** **DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI**

#### **Art. 8** **DIRITTI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI**

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'*Albo* su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione all'*Albo* quale condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi,

sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

## **Art. 9 CONVENZIONI**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente **Regolamento**.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune, nello stipulare convenzioni con i soggetti associativi, deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, individuati sulla base del criterio di rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dai soggetti associativi al Comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissato al massimo in sei anni, ed è rinnovabile; esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

## **Art. 9 OBBLIGO DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI**

1. I soggetti associativi iscritti all'**Albo** hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

## **Art. 10 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente **Regolamento** entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'**Albo delle Associazioni** operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente **Regolamento**.